

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. Nuovo testo C. 1430 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	87
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo)	101
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	88
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)	102
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
ALLEGATO 3 (Relazione tecnica)	124

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersicurezza » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »). Atto

n. 388 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	95
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	95
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il <i>venture capital</i> e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale. Atto n. 386 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	97
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 17.05.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 243 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento affinché la Ragioneria generale

dello Stato possa completare la verifica della relazione tecnica come successivamente integrata.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel sottolineare che l'esame del provvedimento è stato già più volte rinviato, chiede al Governo di accelerare i tempi di verifica per addivenire in breve all'espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.

Nuovo testo C. 1430 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento è ancora in fase di predisposizione. Pertanto, chiede che l'esame dello stesso sia rinviato ad altra seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

C. 3538 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti da parte del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede un rinvio dell'esame del provvedimento per poter fornire i chiarimenti richiesti.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano.

Nuovo testo C. 3151.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che, all'articolo 2,

comma 3, appare necessario prevedere che le iniziative di comunicazione e divulgazione siano configurate come facoltative, potendo quindi essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 3, comma 1, appare necessario prevedere che gli adempimenti a carico anche di amministrazioni pubbliche quali gli istituti AFAM e le scuole abbiano carattere facoltativo, da realizzare quindi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In riferimento, infine, all'articolo 3, comma 2, appare necessario prevedere che la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riservi appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3151, recante Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 2, comma 3, appare necessario prevedere che le iniziative di comunicazione e divulgazione siano configurate come facoltative, potendo quindi essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 3, comma 1, appare necessario prevedere che gli adempimenti a

carico anche di amministrazioni pubbliche quali gli istituti AFAM e le scuole abbiano carattere facoltativo, da realizzare quindi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 3, comma 2, appare necessario prevedere che la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riservi appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: promuovono con le seguenti: possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

all'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:

al comma 1 sostituire la parola: realizzano con le seguenti: possono realizzare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

al comma 1 sostituire le parole: e promuovono, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, nelle università pubbliche e private e negli istituti di recupero per i minori, incontri con le seguenti: anche mediante la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie,

nelle università pubbliche e private e negli istituti di recupero per i minori, di incontri;

al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: , compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa dell'integrazione della relazione tecnica da parte del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze che dà conto degli elementi integrativi pervenuti da parte del Ministero competente *(vedi allegato 1)*.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.

Nuovo testo unificato C. 1458 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, ricorda che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica e che lo stesso non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti finalità e modifiche alla legge n. 68 del 1999, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda l'inserimento delle donne vittime di violenza nella quota di riserva obbligatoria sul numero degli occupati dai datori di lavoro pubblici e privati con oltre 50 dipendenti, dal momento che la disciplina non incide sul numero dei soggetti tutelati bensì sulla composizione della relativa platea. Per quanto riguarda gli adempimenti che la norma pone a carico dei Centri per l'impiego, strutture coordinate dalle regioni, appare utile, a suo avviso, acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli stessi possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 3, recante sgravio contributivo per l'assunzione di donne vittime di violenza, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che lo sgravio contributivo in esame opera nell'ambito di specifici limiti di spesa annua e che il decreto attuativo dovrà assicurare il rispetto di detti limiti: in proposito non si formulano dunque osservazioni nel presupposto dell'idoneità di tale provvedimento a garantire il rispetto dei limiti di finanziamento prefissati. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'applicazione, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge n. 205 del 2017 ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne vittime di violenza di genere o domestica, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze), che reca uno stanziamento di circa 176 milioni di euro per l'anno 2022, 302 milioni di euro per l'anno 2023 e 387 milioni di euro per l'anno 2024. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo confermi la disponibilità delle risorse del citato Fondo e che il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all'articolo 3-*bis*, concernente il regime di vantaggio fiscale, in merito ai profili di quantificazione, fa presente che andrebbero forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere ascritto alla norma. In particolare, ritiene necessario che siano forniti gli elementi informativi riguardanti il numero di soggetti potenzialmente interessati, le aliquote e le ipotesi effettuate ai fini della determinazione del minor gettito derivante dall'applicazione della norma in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 3-*bis* provvede all'onere di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-*bis*, relativo all'applicazione di un regime di vantaggio fiscale in favore delle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere e domestica che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, quantificato in 5 milioni di euro per il 2022 e in 10 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze), che reca uno stanziamento di circa 522 milioni di euro per il 2022, 457 milioni di euro per il 2023 e 378 milioni di euro per il 2024. Al riguardo, evidenzia preliminarmente che, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo dell'onere previsto a regime, con decorrenza dal 2023, dal comma 2 dell'articolo 3-*bis*. Evidenzia, inoltre, l'opportunità che il Governo confermi la disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica e che il loro

utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse. Andrebbe infine valutata, a suo avviso, l'opportunità di configurare l'onere di cui al comma 1 in termini di minori entrate, invece che di maggiori spese, essendo lo stesso riferito ad una perdita di gettito erariale. In tal senso ritiene, altresì, opportuno che il Governo chiarisca se le minori entrate necessarie per dare attuazione al descritto regime di vantaggio fiscale possano essere contenute entro un determinato limite. In tal caso, al comma 2, sarebbe opportuno, a suo avviso, indicare le minori entrate come « pari a » piuttosto che fare riferimento a un onere « quantificato in », come attualmente previsto nel testo. Qualora invece non fosse possibile determinare con certezza le minori entrate derivanti dall'attuazione del predetto regime di vantaggio fiscale, al comma 2, le minori entrate andrebbero indicate come « valutate in ».

Ciò premesso, ritiene necessario richiedere la predisposizione di una apposita relazione tecnica che dovrebbe essere trasmessa entro dieci giorni.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza.
Nuovo testo C. 1972 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.

Nuovo testo C. 1650 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento è ancora in fase di predisposizione. Pertanto, chiede che l'esame dello stesso sia rinviato ad altra seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

Nuovo testo C. 2531.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento è ancora in fase di predisposizione. Pertanto, chiede che l'esame dello stesso sia rinviato ad altra seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Nuovo testo unificato C. 2049 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della verifica della relazione tecnica, predisposta dal Ministero competente, da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato *(vedi allegato 3)*.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.10.

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 17.10.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersecurity » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersecurity »).

Atto n. 388.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 maggio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.

Con riferimento alle autorizzazioni di spesa riferite ai compiti attribuiti all'autorità nazionale di certificazione di cibersecurity di cui all'articolo 4 del presente schema di decreto, le attività di realizzazione e aggiornamento di laboratori interni ivi previste, potranno trarre beneficio anche da altre iniziative di investimento assunte in ambito Perimetro, incluse quelle correlate al trasferimento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle dotazioni strumentali di laboratorio, nonché dalle ulteriori iniziative di potenziamento delle capacità di scrutinio tecnologico che potranno trovare copertura finanziaria nei fondi rivenienti dal PNRR, pertanto è stata stimata, in via cautelativa, una spesa *una tantum* di euro 100.000 per l'allestimento di spazi e locali.

Le attività di abilitazione di laboratori di prova, nonché di autorizzazione di organismi di valutazione della conformità previste dal medesimo articolo 4, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, escludendo assegnazioni suppletive di risorse finanziarie.

La stima dei costi relativi all'attività di realizzazione e gestione di sistemi informativi di cui al medesimo articolo 4, fa rife-

rimento all'acquisto di 10 postazioni informatiche portatili per un costo medio pari a 2.000 euro a postazione di livello professionale mentre l'attività di manutenzione è riferita a tutte le dotazioni tecnologiche nella loro interezza e non solo a quelle informatiche e presenta un profilo crescente nel tempo giacché include i costi relativi alla sostituzione di apparati malfunzionanti, l'acquisto di dotazioni « di consumo », nonché la sostituzione di apparati soggetti ad obsolescenza.

In merito alla previsione di cui al medesimo articolo 4, relativa al rinnovo e all'estensione dell'Organismo di Certificazione Informatica previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente schema di decreto, quest'ultimo organismo svolgerà le proprie attività all'interno dell'Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza, pertanto i relativi oneri troveranno copertura nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dal presente schema di decreto riferite a tale Autorità, le quali includono anche le spese generali per l'avvio dell'organismo, non determinando la necessità di prevedere oneri specifici e relative coperture suppletive.

Con riferimento alla voce di spesa relativa alle missioni di cui al medesimo articolo 4, per quelle nazionali sono esclusi nuovi o maggiori oneri atteso che alla copertura dei relativi fabbisogni l'Agenzia farà fronte avvalendosi della sola dotazione ordinaria già prevista ai sensi della legislazione vigente, escludendo espressamente ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda le missioni internazionali invece, da un lato, il valore crescente nella frequenza delle missioni per ciascun anno è direttamente proporzionale al numero di sistemi di certificazione che saranno adottati a livello europeo, dall'altro, si presume che dal 2024 i primi sistemi di certificazione andranno a regime e che pertanto le attività dei gruppi di lavoro che ne hanno curato l'elaborazione si attesteranno asintoticamente su frequenze che potranno essere gestite in via ordinaria.

Per quanto concerne la stima dei costi di accreditamento, i parametri utilizzati

risultano congrui rispetto al modello tariffario utilizzato da Accredia, l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008.

La stima dei costi di ricerca e formazione risulta adeguata rispetto ai fabbisogni annui previsti, i quali rappresentano una quota fissa di investimento, che potrà essere affiancata da iniziative complementari di potenziamento, mediante l'accesso a sovvenzioni provenienti da programmi europei di finanziamento della ricerca nei settori di interesse.

Con riferimento alle attività di vigilanza nazionale di cui all'articolo 5 del presente schema di decreto, i relativi compiti, nonché l'eventuale collaborazione con le Forze dell'ordine, saranno espletati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le attività di avvalimento da parte dell'Agenzia delle Forze di polizia, per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 3 del medesimo articolo 5, di stipula di convenzioni o protocolli d'intesa per con gli organismi di accreditamento, nonché il ricorso ad esperti esterni o laboratori per le attività di vigilanza sulla sicurezza informatica, avranno luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le attività di istituzione, aggiornamento, pubblicità e tenuta degli elenchi di esperti e laboratori di prova abilitati previste dall'articolo 8 del presente schema di decreto, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La stima dei costi connessa alle attività di ricerca, formazione e sperimentazione nazionale nell'ambito della certificazione della cybersicurezza di cui all'articolo 9 del presente schema di decreto, rappresenta una quota fissa di investimento, che potrà essere eventualmente affiancata da iniziative complementari di potenziamento, mediante l'accesso a sovvenzioni rivenienti da

programmi europei di finanziamento della ricerca nei settori di interesse.

Con riferimento alle norme di copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 1, del presente schema di decreto, si conferma la disponibilità delle occorrenti risorse sul fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 23 del 2012, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III "Quadro di certificazione della cibersicurezza" del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (Atto n. 388);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle autorizzazioni di spesa riferite ai compiti attribuiti all'autorità nazionale di certificazione di cybersicurezza di cui all'articolo 4 del presente schema di decreto, le attività di realizzazione e aggiornamento di laboratori interni ivi previste, potranno trarre beneficio anche da altre iniziative di investimento assunte in ambito Perimetro, incluse quelle correlate al trasferimento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle dotazioni strumentali di laboratorio, nonché dalle ulteriori iniziative di potenziamento delle capacità di scrutinio tecnologico che potranno trovare copertura finanziaria nei fondi rivenienti dal PNRR, pertanto è stata stimata, in via cautelativa, una spesa *una*

tantum di euro 100.000 per l'allestimento di spazi e locali;

le attività di abilitazione di laboratori di prova, nonché di autorizzazione di organismi di valutazione della conformità previste dal medesimo articolo 4, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, escludendo assegnazioni suppletive di risorse finanziarie;

la stima dei costi relativi all'attività di realizzazione e gestione di sistemi informativi di cui al medesimo articolo 4, fa riferimento all'acquisto di 10 postazioni informatiche portatili per un costo medio pari a 2.000 euro a postazione di livello professionale mentre l'attività di manutenzione è riferita a tutte le dotazioni tecnologiche nella loro interezza e non solo a quelle informatiche e presenta un profilo crescente nel tempo giacché include i costi relativi alla sostituzione di apparati malfunzionanti, l'acquisto di dotazioni "di consumo", nonché la sostituzione di apparati soggetti ad obsolescenza;

in merito alla previsione di cui al medesimo articolo 4, relativa al rinnovo e all'estensione dell'Organismo di Certificazione Informatica previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente schema di decreto, quest'ultimo organismo svolgerà le proprie attività all'interno dell'Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza, pertanto i relativi oneri troveranno copertura nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dal presente schema di decreto riferite a tale Autorità, le quali includono anche le spese generali per l'avvio dell'organismo, non determinando la necessità di prevedere oneri specifici e relative coperture suppletive;

con riferimento alla voce di spesa relativa alle missioni di cui al medesimo articolo 4, per quelle nazionali sono esclusi nuovi o maggiori oneri atteso che alla copertura dei relativi fabbisogni l'Agenzia farà fronte avvalendosi della sola dotazione ordinaria già prevista ai sensi della legisla-

zione vigente, escludendo espressamente ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,

per quanto riguarda le missioni internazionali invece, da un lato, il valore crescente nella frequenza delle missioni per ciascun anno è direttamente proporzionale al numero di sistemi di certificazione che saranno adottati a livello europeo, dall'altro, si presume che dal 2024 i primi sistemi di certificazione andranno a regime e che pertanto le attività dei gruppi di lavoro che ne hanno curato l'elaborazione si attesteranno asintoticamente su frequenze che potranno essere gestite in via ordinaria;

per quanto concerne la stima dei costi di accreditamento, i parametri utilizzati risultano congrui rispetto al modello tariffario utilizzato da Accredia, l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008;

la stima dei costi di ricerca e formazione risulta adeguata rispetto ai fabbisogni annui previsti, i quali rappresentano una quota fissa di investimento, che potrà essere affiancata da iniziative complementari di potenziamento, mediante l'accesso a sovvenzioni provenienti da programmi europei di finanziamento della ricerca nei settori di interesse;

con riferimento alle attività di vigilanza nazionale di cui all'articolo 5 del presente schema di decreto, i relativi compiti, nonché l'eventuale collaborazione con le Forze dell'ordine, saranno espletati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le attività di avvalimento da parte dell'Agenzia delle Forze di polizia, per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 3 del medesimo articolo 5, di stipula di convenzioni o protocolli d'intesa per con gli organismi di accreditamento, nonché il ri-

corso ad esperti esterni o laboratori per le attività di vigilanza sulla sicurezza informatica, avranno luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le attività di istituzione, aggiornamento, pubblicità e tenuta degli elenchi di esperti e laboratori di prova abilitati previste dall'articolo 8 del presente schema di decreto, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la stima dei costi connessa alle attività di ricerca, formazione e sperimentazione nazionale nell'ambito della certificazione della cybersicurezza di cui all'articolo 9 del presente schema di decreto, rappresenta una quota fissa di investimento, che potrà essere eventualmente affiancata da iniziative complementari di potenziamento, mediante l'accesso a sovvenzioni rivenienti da programmi europei di finanziamento della ricerca nei settori di interesse;

con riferimento alle norme di copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 1, del presente schema di decreto, si conferma la disponibilità delle occorrenti risorse sul fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 23 del 2012, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 17.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.

Atto n. 381.

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni sul provvedimento. Pertanto, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

Atto n. 383.

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, osserva che il presente schema di decreto legislativo è proposto

all'esame delle competenti commissioni parlamentari in attuazione della delega recata dall'articolo 14, commi 1 e 2, lettere a), b), n), o), p) e q) della legge di delegazione europea 2019-2020 n. 53 del 2021, finalizzata all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché all'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

In ordine all'articolo 2, recante « Autorità competenti », osserva che il citato decreto legislativo n. 27 del 2021 in realtà nulla dispone specificamente in relazione ai controlli sugli animali selvatici. Pur potendosi presumere che determinate modalità di controllo su tali animali siano già previsti a legislazione vigente, reputa necessari chiarimenti circa la portata innovativa delle disposizioni, fornendo in particolare dati quantitativi sugli oneri finanziari finora sostenuti e sull'entità dell'eventuale ampliamento dei controlli implicito nelle norme in esame. Evidenzia, fra l'altro, che generiche e non specificamente riguardanti gli animali selvatici sono le denominazioni dei due capitoli indicati dalla relazione tecnica (5390 e 5391), che presentano una dotazione annua complessiva di quasi 4 milioni di euro.

Con riguardo all'articolo 4, recante « Specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità », premette che in realtà l'articolo non sembra riproporre, come asserisce la relazione tecnica, il contenuto dell'articolo 6 della legge n. 150 del 1992 (abrogato dall'articolo 16 del presente provvedimento), in quanto il comma 1 risulta più restrittivo della corrispondente disposizione della legge n. 150, mentre la casistica degli stabilimenti per i quali è escluso il divieto di detenzione degli animali in questione di cui al comma 1 può essere considerata equivalente soltanto valutandola congiuntamente ad ulteriore normativa vigente rispetto a quella contenuta nel citato articolo 6. Comunque, atteso che

le esenzioni attualmente previste sono già oggetto di atti autorizzativi delle amministrazioni competenti (con i correlati adempimenti di natura istruttoria), che l'assetto normativo complessivo riveste natura sostanzialmente ordinamentale, che gli aggravati operativi eventualmente conseguenti al riassetto in esame appaiono qualitativamente inesistenti (vertendosi sempre nella medesima materia) e quantitativamente marginali e pertanto gestibili a valere sugli ordinari stanziamenti, che l'esistenza in rapporto a un certo numero di strutture di un sistema tariffario garantisce in linea di principio la copertura degli oneri da sostenere, non ha rilievi da formulare.

In relazione all'articolo 6, recante « Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica », andrebbe a suo parere assicurato che i compiti delle Pubbliche amministrazioni impliciti nel comma 3 (con particolare riferimento all'attività istruttoria e valutativa attribuita alle ASL), nonché quelli correlati alle operazioni di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, siano sostanzialmente già previsti a legislazione vigente o, rispetto agli aspetti innovativi della disciplina in esame, siano sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, fornendo sul punto elementi quantitativi, sia pur di massima, sull'entità dell'aggravio degli adempimenti rispetto alla situazione esistente. Fa presente, comunque, che la platea degli animali in questione è estremamente più contenuta di quella degli animali da compagnia o da allevamento non rientranti nel novero delle specie selvatiche ed esotiche.

In merito all'articolo 7, recante « Disposizioni per detentori », rinvia, *mutatis mutandis*, alle osservazioni formulate sull'articolo 6.

Con riferimento all'articolo 9, recante « Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia » osserva che — a rigore — la disposizione di cui al comma 3 pone a carico degli operatori soltanto la loro partecipazione alle attività formative, il che non sembra implicare necessariamente che gli oneri per l'organizzazione e l'esecuzione

di dette attività siano integralmente posti a carico degli stessi. Un espresso chiarimento in ordine ai soggetti destinati a sopportare tali oneri andrebbe a suo avviso fornito, onde escludere la possibilità che si registrino impatti negativi sulla finanza pubblica.

Circa l'articolo 10, recante « Vigilanza sanitaria », andrebbero a suo parere forniti i riferimenti normativi da cui si possa evincere la piena ascrizione dell'attività in questione al novero di quelle ordinariamente svolte dalle ASL. Osserva che, altrimenti, l'eventuale aggravio di adempimenti andrebbe in linea di massima quantificato e valutato in rapporto alle risorse ordinariamente disponibili al fine di riscontrare la congruità di queste ultime.

In merito all'articolo 12, recante « Individuazione delle associazioni e degli enti », non formula osservazioni, atteso che già attualmente le entrate citate al comma 5 risultano destinate a finalità di spesa, come in effetti stabilisce l'articolo 2 del DM 2 novembre 2006.

In relazione all'articolo 13, recante « Custodia degli animali », non ha osservazioni da formulare su eventuali oneri correlati alla necessità di istituire nuove strutture *ad hoc*, che viene esclusa dai chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dalla normativa vigente.

Circa l'articolo 14, recante « Sanzioni », atteso che i profili inerenti ai controlli sono stati affrontati in relazione all'articolo 2 e che le sanzioni rappresentano entrate meramente individuali, non contabilizzate nella costruzione dei tendenziali, non ha osservazioni da formulare per i profili di competenza.

Con riguardo all'articolo 17, recante « Disposizioni finali », non formula osservazioni sul comma 1, il quale sembra recare modifiche meramente formali, e comunque di scarso rilievo, alla disciplina vigente, anche considerando che il registro ivi citato è già previsto dal comma ora sostituito, nonché sul comma 2.

In merito all'articolo 18, recante « Clausola di invarianza finanziaria », non formula osservazioni, rinviando ai rilievi formulati in relazione ai singoli articoli.

Non formula osservazioni in merito agli articoli: 1, recante « Ambito di applicazione e definizioni »; 3, recante « Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche e i loro ibridi »; 5, recante « Elenco delle specie di animali da compagnia »; 8, recante « Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali »; 11, recante « vendita a distanza al pubblico »; 15, recante « Modifica dell'articolo 727-bis del Codice penale » e 16, recante « Abrogazioni ».

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale.

Atto n. 386.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo all'odierno esame reca disposizioni volte a garantire la corretta e completa attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* ed il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale. Osserva che l'articolo 16 della legge 22 aprile

2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante « Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 », premesso che le modifiche alla disciplina vigente inerente ruolo e funzioni delle Autorità nazionali competenti (ai sensi del Regolamento EuVECA e del Regolamento EuSEF) ai fini del coordinamento della normativa nazionale con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1991, dispongono nel senso dell'affermazione di obbligo di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, sia tra loro che con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui è commercializzato un fondo EuVECA o EuSEF, conviene con la relazione tecnica in merito alla loro natura essenzialmente « ordinamentale » per l'ordinamento nazionale.

Sul punto, convenendo pertanto sulla circostanza che da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Autorità di vigilanza competenti nell'adempimento dei compiti e delle funzioni richiamate dalle norme in esame potranno provvedervi potendo avvalersi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sottolinea che le medesime non sono da considerarsi nel novero delle pubbliche amministrazioni nemmeno a fini di contabilità nazionale.

Con riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 2, recante « Clausola di invarianza finanziaria », posto che le Autorità richiamate dalle disposizioni in esame non costituiscono soggetti da considerarsi pubbliche amministrazioni a fini di contabilità nazionale, non formula osservazioni.

Tutto ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento una valutazione favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

Atto n. 389.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) – reca il recepimento della direttiva UE 2019/1238 relativa al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Segnala che l'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 – che delega il Governo ad adottare decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A – specifica, al comma 3, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei suddetti decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. Alla relativa copertura, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Rileva che qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente,

i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Segnala altresì che l'articolo 20 delega il Governo, specificamente, ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 relativa al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). In particolare, il comma 2, lettera *d*), include, tra i criteri e i principi direttivi della delega, la previsione di un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari, anche individuando requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame, designando la Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quali autorità nazionali competenti designate ai sensi del Regolamento UE 2019/1238, pongono una serie di adempimenti in capo ai predetti soggetti. In particolare fa riferimento alle seguenti disposizioni: articolo 3, che individua la COVIP quale Autorità nazionale competente a ricevere le richieste di registrazione dei PEPP; articoli 4 e 5, che pongono in capo alle Autorità i poteri di vigilanza sui PEPP, individuando il relativo riparto di competenza; articolo 6, che disciplina le modalità di pubblicazione delle informazioni sui PEPP; articolo 8, che disciplina le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame; articolo 17, che pone in capo alla COVIP le modalità di risoluzione delle controversie. In proposito, non ha osservazioni da formulare, in considerazione della clausola di neutralità inserita nel testo e di quanto affermato dalla relazione tecnica, nonché

tenuto conto che le norme attribuiscono nuove funzioni, nei settori di rispettiva competenza, ad enti – Banca d'Italia, Ivass, Consob e Covip – che sono esterni al conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ossia non inclusi nel cosiddetto « elenco Istat ». Rammenta, in proposito, che nel corso dell'esame dell'A.C. 1813 – mine antiuomo, ora legge n. 220 del 9 dicembre 2021 – l'attribuzione di compiti di vigilanza a Ivass, Covip e Banca d'Italia è stata reputata priva di effetti sui saldi di finanza pubblica sia in prima lettura dalla Commissione Bilancio del Senato (seduta del 29 aprile 2019) sia in seconda lettura dalla Commissione Bilancio della Camera (seduta del 10 novembre 2021), analogamente a quanto avvenuto nella XVII legislatura allorché fu esaminato un testo sostanzialmente identico. In particolare la Commissione Bilancio della Camera, nella predetta seduta, ha espresso parere favorevole rilevando che: « il provvedimento non appare suscettibile di determinare effetti finanziari diretti a carico della finanza pubblica, come peraltro già evidenziato nel corso della precedente legislatura, posto che gli organismi di vigilanza indicati nel provvedimento non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione ». Analogo parere favorevole è stato espresso dalla Commissione Bilancio della Camera (seduta del 18 maggio 2022), relativamente all'AG 390 (Adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione), con avviso conforme del Governo, rilevando che « le norme attribuiscono nuove funzioni, nei settori di rispettiva competenza, ad enti, quali Banca d'Italia, IVASS, CONSOB e COVIP, che sono esterni al conto economico consolidato della pubblica amministrazione ». Evidenzia altresì che il provvedimento (articolo 10 e articoli da 12 a 15) definisce il regime fiscale applicabile ai PEPP in ogni loro fase, da quella di accumulo a quella di erogazione delle prestazioni finali. In proposito, la relazione tecnica afferma che detto regime, in applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), della legge n. 53 del 2021, non produce effetti in

termini di minore gettito poiché estende ai prodotti PEPP quanto previsto per le forme pensionistiche complementari e i prodotti pensionistici di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, non configurandosi quindi né come ulteriore forma agevolativa né come modificativa di un sistema preesistente fondato sulla tassazione in via ordinaria. Non ha quindi osservazioni da formulare nel presupposto che – secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica – la disciplina agevolativa introdotta per il PEEP sia analoga, per quanto attiene ai profili suscettibili di implicazioni finanziarie, a quella già in vigore per prodotti esistenti caratterizzati dalle medesime finalità. Al riguardo considera opportuna una conferma, tenuto conto della complessità della ricostruzione della disciplina in questione alla luce dei relativi profili applicativi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 18 reca, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le autorità nazionali competenti – COVIP, Banca d'Italia, Consob e IVASS – ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, sotto il profilo formale considera tuttavia opportuno modificare il secondo periodo della norma in commento nel senso di riferire la suddetta condizione di neutralità al compimento, da parte dei citati soggetti, degli adempimenti « di cui al presente decreto », anziché « di cui al presente articolo », come attualmente previsto dal testo. Sul punto, richiede comunque l'avviso del Governo. Con specifico riferimento alle nuove attività di vigilanza attribuite alla COVIP, il comma 2 del medesimo articolo 18 prevede inoltre che – in relazione alle contribuzioni versate annualmente ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) italiani e ai sottoconti italiani dei PEPP esteri – al predetto ente sia dovuto, da parte dei fornitori dei PEPP, il contributo previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi

del quale il finanziamento della COVIP può essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Secondo quanto esposto in relazione tecnica, tale previsione normativa si rende necessaria dal momento che – a differenza degli ordinamenti di Consob, Banca d'Italia ed IVASS, che già prevedono la possibilità di richiedere il contributo a fronte di eventuali nuove funzioni svolte – quello della COVIP non contempla espressamente tale evenienza. Ai sensi dello stesso comma 2, resta comunque fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a norma del quale a decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della COVIP e della Consob sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento

a carico del bilancio dello Stato, secondo entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.20 alle 17.25.

ALLEGATO 1

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb.**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO***Ministero dell'Economia e delle Finanze*UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
UFFICIO LEGISLATIVO - ECONOMIA*Roma, 26 maggio 2022***APPUNTO****OGGETTO: A.C. n. 2493 e abb. - Disciplina del volo da diporto o sportivo**

In riferimento al disegno di legge in oggetto, si rappresenta che nella seduta del 29 marzo u.s., la Commissione V Bilancio della Camera, chiamata ad esprimere, in sede consultiva, un parere alla Commissione IX Trasporti sul testo unificato, adottato come testo base, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, ha deliberato di richiedere formalmente la relazione tecnica al Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009;

Con mail dell'11 aprile u.s., il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, trasmetteva a quest'Ufficio la suddetta relazione, **rilevando, contestualmente, la necessità di procedere all'espunzione dell'allegato 1** in quanto il medesimo contenuto risulta già riportato nel decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n.503 del 10 dicembre 2021;

Con mail del 27 aprile u.s., la Ragioneria Generale dello Stato restituiva a quest'Ufficio la suddetta relazione tecnica negativamente verificata, rilevando, nella relativa nota di trasmissione, plurime criticità sotto il profilo finanziario e richiedendo, alle Amministrazioni competenti, opportune integrazioni ai fini dell'ulteriore corso del disegno di legge.

Con mail del 25 maggio u.s., l'Ufficio Legislativo del MIMS, facendo seguito alla sopra citata nota di Ragioneria, rappresentava quanto segue:

- *“In relazione all'articolo 3, comma 1, si conferma che dagli elementi pervenuti dall'Aero Club d'Italia, non è chiara la neutralità finanziaria della disposizione che potrebbe generare nuovi oneri per la finanza pubblica e dunque la disposizione non è assentibile”.*
- *“In merito al comma 2 del medesimo articolo 3, questa Amministrazione non è in possesso del dettaglio delle risorse del bilancio utilizzate per il funzionamento della Commissione permanente per la sicurezza del volo, pertanto la norma non è assentibile.”*
- *“Con riferimento all'articolo 6, l'Aeroclub d'Italia non ha fornito sufficienti elementi informativi idonei a confortare l'asserzione di neutralità finanziaria per la realizzazione delle attività e dei compiti indicati in detto articolo e dunque la disposizione non è assentibile. Inoltre, il predetto Ente non ha indicato nel dettaglio le risorse (umane, strumentali e finanziarie) utilizzate per la realizzazione delle attività e dei compiti previsti dagli articoli 6 e 8, pertanto la norma non è assentibile.”*
- *Si conferma, infine, quanto già rappresentato in merito agli articoli 10-11 e 12, non essendo in possesso di ulteriori elementi integrativi che garantiscano la copertura finanziaria della disposizione.*

ALLEGATO 2

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 e abb.**RELAZIONE TECNICA**

MEF - RGS - Prot. 132410 del 25/05/2022 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE

UFFICIO VIII

Roma,
All'Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

Prot. N. Rif.
Prot. Entrata N.
Allegati: 1
Risposta a nota del:

OGGETTO: AC 1972 Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza (RT).

È pervenuta, per le valutazioni di competenza, la relazione tecnica riferita all' AC 1972, recante "Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza" ed, in particolare, al nuovo testo della proposta di legge, adottato come testo base, quale risultante dalle proposte emendative approvate.

Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che il disegno di legge in esame ripropone, con alcune integrazioni, le disposizioni di cui alla legge 135/1990, provvedendo, infine, all'articolo 9, alla contestuale abrogazione della medesima. Si osserva altresì che il SSN è già chiamato, nell'ordinario svolgimento dei suoi compiti e nell'ambito dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, a contrastare e curare l'AIDS e il finanziamento appositamente dedicato, inizialmente stabilito come quota vincolata nell'ambito del complessivo finanziamento corrente del SSN per l'importo di circa 50 milioni di euro annui, è poi confluito nell'ordinario finanziamento indistinto del SSN, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge n. 190 del 2014.

Pertanto è necessario che la relazione tecnica fornisca puntuali indicazioni in merito all'innovatività del provvedimento rispetto alle attività sanitarie che già vengono svolte a valere sulle risorse finanziarie vigenti del SSN, allo scopo di comprendere se vi siano nuovi o maggiori compiti/prestazioni a carico del SSN, ovvero ampliamenti di platee di beneficiari di prestazioni vigenti, e quindi quantificare e coprire adeguatamente i maggiori oneri che ne discendono. La relazione tecnica, inoltre, deve essere redatta indicando i dati e i metodi

utilizzati per la quantificazione di oneri e coperture finanziarie di ogni disposizione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica.

Al contrario la relazione tecnica pervenuta fornisce una serie di informazioni di carattere molto generico, ma non dà conto della portata innovativa del presente provvedimento e dunque non consente una compiuta valutazione di impatto finanziario dello stesso. Pertanto non può che ribadirsi il **parere contrario** all'ulteriore corso.

Si ribadisce anche in questa sede, così come anche rilevato nella relazione tecnica, il parere contrario sulle coperture (peraltro non coordinate fra loro) di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 9 e all'articolo 8, in quanto inidonee e comunque fornite in totale assenza di quantificazione di oneri.

Si ricorda che la normativa contabile e finanziaria recata dalla L.196/2009 e, in particolare, dall'art. 17 comma 1, non consente, ai fini della copertura finanziaria, il ricorso ad indicazioni generiche quali "specifiche risorse vincolate allo scopo", previste al comma 9 dell'art. 1 e, pertanto, detta previsione dovrà essere espunta.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria proposta all'articolo 8, comma 1, lettera c) pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze si esprime **parere contrario** in quanto il suddetto stanziamento è destinato per provvedimenti considerati prioritari per il Ministero medesimo

Fermo restando quanto sopra premesso, nel dettaglio delle singole disposizioni si fa presente quanto segue.

Articolo 1 (Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale).

La relazione tecnica, nel descrivere gli interventi previsti nel testo, non provvede ad evidenziare le novità introdotte rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente dalla legge 135/1990, al fine di consentire una valutazione dell'impatto finanziario, così come richiesto dall'art. 17, comma 3, della L. 196/2009.

Si chiede, pertanto, che la relazione tecnica ne chiarisca l'effettiva portata innovativa, quantifichi gli eventuali maggiori oneri ed individui, per gli stessi, idonea copertura finanziaria.

In particolare, in merito al comma 1, si osserva, tra le misure che appaiono suscettibili di determinare nuovi oneri rispetto alla legislazione vigente, non soltanto l'attivazione di interventi di *screening* per il conseguimento di diagnosi precoce, in ambito ospedaliero e territoriale, ma anche lo svolgimento di campagne di informazione, promosse dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nelle scuole (**lettera b**); si prevede la realizzazione di ambulatori e spazi per attività diurne nei reparti di pediatria che accolgono bambini con infezione da HIV (**lettera c**); si dispone il potenziamento degli organici relativi al personale sanitario e socio-sanitario delle strutture di cui alla lettera c) nel rispetto della programmazione regionale ed aziendale del personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di spesa del personale (**lettera d**); si prevede lo svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento professionale obbligatoria, nell'ambito delle attività ECM (Educazione continua in medicina) per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) (**lettera e**); si prevede il potenziamento dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, anche presso gli istituti penitenziari, nonché servizi di prevenzione, assistenza, trattamento e cura adottando un approccio integrato, personalizzato e con l'ausilio di *équipes* multidisciplinari (**lettera f**); si prevede inoltre un non meglio specificato adeguamento delle risorse per incrementare la qualità dell'assistenza attraverso un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che abbia come obiettivo la personalizzazione delle terapie (**lettera g**); si prevede il rafforzamento delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità in materia di sorveglianza, raccolta di dati epidemiologici di tutti i servizi pubblici, a contratto o accreditati con il Servizio sanitario nazionale o svolti in regime di sussidiarietà orizzontale, favorendo la realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza unificato HIV-AIDS (**lettera h**); si stabiliscono novità in materia di strategie di prevenzione e screening per l'HIV e le infezioni a trasmissione sessuale su modello *community-based*, implementate anche dagli enti del terzo settore in contesti non sanitari, ivi inclusa l'attività di prevenzione, esecuzione e comunicazione dell'esito dei test rapidi di screening da parte di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie (*community health-workers*) adeguatamente formati, anche in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale (**lettera i**); si dispone l'incentivazione della distribuzione, anche gratuita, degli strumenti di prevenzione, anche attraverso la distribuzione da parte delle farmacie di comunità dei farmaci innovativi e in

distribuzione diretta (**lettera l**); si prevede la creazione e inclusione nei *curricula* scolastici di corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, relativamente alle tematiche dell'HIV, delle infezioni sessualmente trasmesse e della salute sessuale (**lettera m**); si prevedono nuovi strumenti di prevenzione (**lettera n**).

Con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettere b) nulla viene specificato circa la platea dei beneficiari, dei soggetti deputati a implementare le campagne di informazione e le modalità di effettuazione dei medesimi. Ciò risulta essere imprescindibile al fine di escludere, ad esempio, che tali attività vengano effettuate in orario di insegnamento curriculare. Conseguentemente va integrata anche la relazione tecnica.

In ordine agli interventi di cui al comma 1, lettera m) occorre che la norma e la RT indichino i soggetti deputati a somministrare i corsi. Ciò risulta necessario al fine di poter valutare l'effettiva assenza di oneri di sostituzione del personale scolastico.

Con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h) la RT risulta generica e non offre elementi atti a dimostrare la sostenibilità dei previsti potenziamenti di organico (lettera d) con le risorse disponibili né una quantificazione degli oneri correlati ~~sia~~ alle lettere c), d), e), f), g) e h).

Pertanto, va chiarita la natura degli interventi e specificato in particolar modo se i medesimi interventi comportano incrementi di dotazione organica degli enti interessati o comunque assunzioni in deroga di ulteriori unità di personale. In tal caso la RT deve contenere, ai sensi della legge sulla contabilità pubblica, un prospetto recante l'onere per ogni singola tipologia di unità di personale da assumere.

Allo stato, si esprime parere contrario in assenza di relazione tecnica che quantifichi i maggiori oneri ai fini della relativa copertura finanziaria. Con riferimento alla lettera m) si esprime parere contrario, tenuto conto della copertura finanziaria (fondo sanitario nazionale) inidonea proposta.

In merito all'articolo 1, comma 2 si reputa necessario il coinvolgimento del Ministero dell'Istruzione.

In merito all'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate e degli esiti di cura, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo (**articolo 1, comma 4**) si osserva che sembra trattarsi di una nuova attività, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri allo stato non quantificati e privi di copertura finanziaria, per lo svolgimento della quale non viene peraltro individuato il soggetto competente.

Parere contrario in assenza di relazione tecnica chiarisca gli effetti finanziari della disposizione.

In merito alle ulteriori disposizioni dello stesso comma 4 è necessario che la relazione tecnica chiarisca l'innovatività e dimostri l'invarianza finanziaria, ovvero quantifichi puntualmente i maggiori oneri ai fini della conseguente copertura finanziaria.

In merito ai **commi 5, 6 e 7** la relazione tecnica non fornisce elementi necessari a comprendere la portata innovativa della disposizione né gli eventuali effetti finanziari che ne scaturiscono.

Articolo 2 (Interventi di screening e prevenzione contro l'HPV - Human Papilloma Virus).

Si prende atto di quanto rappresentato in relazione tecnica circa il fatto che nei Livelli essenziali di assistenza risultano già incluse le attività di screening.

Occorre, tuttavia, che la relazione tecnica sia integrata con ulteriori elementi che chiariscano con quali risorse si farà fronte alle campagne di informazione e di sensibilizzazione sul *Papillomavirus* e sulle opportunità di prevenzione dei tumori HPV-correlati. In merito all'inserimento tra gli indirizzi della programmazione annuale delle scuole secondarie di I e II grado di progetti volti a una più adeguata formazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulla prevenzione dei relativi tumori (**commi 3 e 4**) si esprime **parere contrario** in quanto né la norma né la relazione tecnico-finanziaria forniscono elementi di dettaglio circa i soggetti deputati a somministrare i progetti di formazione in oggetto e non garantisce circa l'assenza di oneri di sostituzione del personale scolastico. Pertanto, **si esprime parere contrario**.

Si fa anche rinvio al Ministero dell'Istruzione circa il comma 4, relativo all'inserimento tra gli indirizzi della programmazione annuale delle scuole secondarie di I e II grado di progetti volti a una più adeguata formazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulla prevenzione dei relativi tumori.

Articolo 3 (Presenza in carico di minorenni affetti da infezioni da HIV o da sindrome da AIDS e delle loro famiglie).

La relazione tecnica asserisce che l'art. 57 del DPCM 2017 già provvede ad assicurare che presso ogni regione e provincia autonoma possa essere individuato un centro regionale pediatrico

di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie e che, pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Si chiede pertanto che la relazione tecnica sia integrata al fine di chiarire la portata innovativa, nonché gli eventuali effetti finanziari, della disposizione di cui al **comma 2**, la quale prevede che siano stabiliti, per le strutture dedicate alla cura dei minorenni affetti da HIV e da AIDS di cui al comma 1, criteri per l'adeguamento dell'organico pediatrico, sia medico sia infermieristico, assicurando la presenza di un'*équipe* multidisciplinare in ambito pediatrico che comprenda anche uno psicologo.

Il **comma 7** istituisce, presso il Ministero della salute, il registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria. La relazione tecnica afferma che si provvederà a detta istituzione con le risorse già disponibili e che, pertanto, la disposizione non è suscettibile di determinare effetti di carattere finanziario. Al riguardo, si evidenzia che nel testo non si trova riscontro circa la citata affermazione e, pertanto, occorrono chiarimenti e un allineamento.

Art. 4. (Norme in materia di personale, di formazione e di aggiornamento).

Il **comma 1** prevede che per il potenziamento alla copertura di posti vacanti di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nelle strutture ambulatoriali, nelle strutture di continuità assistenziale ad esse funzionalmente connesse e nei laboratori si provvede mediante le procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di emergenze sanitarie di carattere infettivo, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere a selezioni pubbliche integrative straordinarie, le procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Il **comma 2** prevede che, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera e), le aziende sanitarie locali organizzano corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i professionisti sanitari sui temi oggetto della presente legge nell'ambito del Programma nazionale ECM. I corsi di formazione e di aggiornamento sono altresì garantiti al personale sanitario e sociosanitario, ospedaliero e territoriale anche se non operante nei reparti ospedalieri per malattie infettive o per il trattamento di pazienti con HIV o AIDS.

Il **comma 3** dispone che per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), le regioni predispongono corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del terzo settore non

appartenenti alle professioni sanitarie, anche in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale, con le università e con gli stessi enti del terzo settore, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Al riguardo, si segnala che la RT, limitandosi a precisare che le previsioni di cui al comma 1 hanno natura interpretativa e che il reclutamento del personale sanitario avviene sulla base dell'attuale disciplina, nell'ambito dei vincoli di spesa di personale, non consente di superare le criticità evidenziate atteso che il previsto "potenziamento dei livelli di dotazione organica", essendo del tutto svincolato dal rispetto dei limiti di spesa di personale cui soggiacciono gli enti del SSN, determina nuovi e maggiori oneri di personale non quantificati né quantificabili. In ordine alla previsione di selezioni pubbliche integrative straordinarie si segnala la non chiara formulazione della norma e l'assenza di elementi in RT atti a dimostrare la non onerosità della proposta. Pertanto, si esprime **parere contrario**. Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica.*

*La RT in ordine alle previsioni di cui al comma 2 non offre elementi atti a dimostrare la non onerosità della proposta. Pertanto, si esprime **parere contrario**.*

*In ordine alle previsioni del comma 3 si esprime **parere contrario** in assenza di relazione tecnica che chiarisca quali soggetti svolgono a legislazione vigente tali corsi (le regioni ovvero gli enti sanitari), a carico di quali risorse e sulla base di quale normativa vigente. Ciò al fine di suffragare l'annessa clausola d'invarianza finanziaria.*

Si segnala, inoltre, un refuso laddove nella relazione tecnica si fa riferimento al comma 2 bis anziché al comma 3.

Art. 5. (Accertamento dell'infezione da HIV).

La relazione tecnica asserisce il carattere ordinamentale della disposizione. Si evidenzia, tuttavia, che al **comma 5** si prevede che la comunicazione al minorenne dello stato di sieropositività o della necessità di ulteriori accertamenti deve essere effettuata con la presenza di un medico infettivologo e di uno psicologo. Inoltre, si dispone che la struttura sanitaria fornisca assistenza e sostegno psicologico al minore per la comunicazione dello stato di sieropositività ai familiari o alle altre persone adulte di riferimento. Sul punto si chiede che la relazione tecnica fornisca ulteriori elementi. Ove ne emerga il carattere innovativo, occorrerà provvedere alla quantificazione dei relativi oneri nonché all'individuazione di apposita copertura finanziaria.

Art. 7. (Comitato tecnico sanitario, sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale).

L'articolo prevede l'istituzione presso il Ministero della salute della sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario.

La relazione tecnica fa presente che la disposizione ha unificato le preesistenti Sezioni del Comitato tecnico sanitario (Sezione per la lotta contro l'AIDS e Sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS) istituendo la Sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. La stessa relazione specifica che l'unificazione delle due sezioni, con relativa riduzione del numero totale dei componenti, comporta il contenimento delle spese di funzionamento dell'organo collegiale. La misura si attua con le risorse già stanziato per il funzionamento delle due Sezioni, trattandosi di una mera riorganizzazione di strutture già esistenti.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto riportato nella relazione tecnica si fa presente che dalla formulazione della disposizione non si evince la soppressione delle sezioni del Comitato sanitario che verrebbero sostituite dalla nuova sezione. Pertanto, è necessario integrare il testo prevedendo espressamente la soppressione della sezione per la lotta contro l'AIDS e della Sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS del Comitato tecnico sanitario.

Inoltre, tenuto conto che la disposizione non definisce il numero dei componenti della nuova sezione che saranno stabiliti dal Ministro della salute, si chiedono chiarimenti su quanto riportato nella relazione tecnica in merito alla riduzione del numero totale dei componenti del Comitato tecnico sanitario.

Si rinvia al Ministero della salute anche la valutazione circa l'eventuale necessità di apportare le conseguenti modifiche al DPR 28/03/2013, n. 44.

Il **comma 3**, inoltre, sembra introdurre nuove attività a carico delle Regioni, per l'istituzione di Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, costituite in modo analogo alla sezione del Comitato tecnico sanitario di cui al **comma 1**. Anche sul punto è necessario integrare la relazione tecnica al fine di chiarire con quali risorse le regioni potranno farvi fronte e dimostrare la sostenibilità di tale istituzione.

Art. 8. (Disposizioni finanziarie).

Prot: RGS 0118116/2022

Relazione tecnica

La proposta di legge in esame è volta ad aggiornare i contenuti della legge n. 135 del 1990, che ha fissato l'indirizzo operativo della lotta all'Aids in Italia, pertanto, ne ripropone l'impianto complessivo, aggiornandone i contenuti per tener conto della mutata situazione sia epidemiologica che organizzativa in termini di prestazioni sanitarie, ferme restando le misure di contrasto dello stigma sociale, l'accesso omogeneo alle cure, l'assoluta garanzia della riservatezza, la specializzazione nell'approccio terapeutico.

La proposta in esame si compone di 9 articoli, che di seguito si descrivono.

L'articolo 1, rubricato *Piano di interventi contro l'HIV, l'Aids e le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale*, aggiorna e consolida i contenuti dell'articolo 1 della legge n. 135 del 1990. Più nel dettaglio, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV, l'articolo in esame autorizza, in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale, l'attuazione di una serie di interventi, di seguito indicati:

- a) interventi di carattere pluriennale relativi a: prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza epidemiologica e sostegno dell'attività degli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- b) interventi di prevenzione e promozione della salute mediante attività di screening per il conseguimento di diagnosi precoce, da svolgersi in ambito ospedaliero e territoriale, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché mediante campagne di informazione nelle scuole, promosse dal Ministero della salute, di concerto con quello dell'istruzione, a beneficio delle fasce anagrafiche più esposte;
- c) manutenzione e adeguamento delle strutture di ricovero per malattie infettive delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli IRCCS pubblici, compresi le attrezzature e gli arredi, inclusi i reparti di pediatria che accolgono bambini con infezione da HIV - previsione aggiunta nel corso dell'esame referente - anche attraverso la realizzazione di ambulatori e spazi per attività diurne, il potenziamento delle attività ambulatoriali e ambulatoriali complesse e l'adeguamento e potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia ad essi connessi;
- d) potenziamento degli organici relativi al personale sanitario e socio-sanitario delle strutture di cui alla lettera c) nel rispetto della programmazione regionale ed aziendale del personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di spesa del personale;

Prot: RGS 0118116/2022

- e) svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento professionale obbligatoria, da svolgersi nell'ambito delle attività di Educazione Continua in Medicina (ECM), con assegnazione di crediti formativi;
- f) potenziamento dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, anche presso gli istituti penitenziari, per la prevenzione ed il trattamento delle infezioni e delle malattie a trasmissione sessuale, nonché adeguamento dei medesimi servizi territoriali alle esigenze sanitarie emergenti e al potenziamento dei servizi di prevenzione, assistenza, trattamento e cura adottando un approccio integrato, personalizzato e con l'ausilio di equipe multidisciplinari;
- g) incremento della qualità dell'assistenza nella riorganizzazione della medicina territoriale rivolta ai pazienti affetti da malattia da HIV/AIDS mediante un percorso diagnostico terapeutico assistenziale;
- h) rafforzamento delle funzioni dell'ISS in materia di sorveglianza, raccolta di dati epidemiologici di tutti i servizi pubblici, a contratto o accreditati con il Servizio sanitario nazionale o svolti in regime di sussidiarietà orizzontale, favorendo in tal modo la realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza unificato HIV-AIDS in cui la segnalazione sia effettuata mediante una scheda di raccolta dati informatizzata ed unificata a livello nazionale, allo scopo di garantire l'integrazione della segnalazione di una nuova diagnosi HIV con quella di AIDS in un'unica piattaforma nazionale per l'inserimento dei dati che ne tuteli la sicurezza e ne garantisca l'aggiornamento in tempo reale;
- i) incentivazione di strategie di prevenzione e screening per HIV e infezioni sessualmente trasmesse su modello *community based*, implementate anche dagli enti del Terzo settore in contesti non sanitari, includendo anche l'attività di prevenzione, esecuzione e comunicazione dell'esito dei test rapidi di screening da parte di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie adeguatamente formati, anche in collaborazione con le strutture del SSN;
- l) incentivazione della distribuzione anche gratuita degli strumenti di prevenzione riconosciuti come efficaci dalle agenzie internazionali e dalle linee guida nazionali ed internazionali, in particolare per le popolazioni maggiormente esposte alla malattia, anche mediante la distribuzione dei farmaci innovativi da parte delle farmacie di comunità o mediante la distribuzione diretta;
- m) creazione di corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado -da includere nei curricula scolastici-, relativamente alle tematiche dell'HIV, delle infezioni sessualmente trasmesse e della salute sessuale;

Prot: RGS 0118116/2022

n) utilizzo di strumenti di prevenzione anche farmacologici, secondo indicazione medica, per le persone maggiormente a rischio di infezione. Spetta al Piano nazionale di interventi di cui al comma 2, l'individuazione delle condizioni di fragilità che consentano l'utilizzo dei citati strumenti;

o) potenziamento della ricerca di base, clinica e farmacologica sulle infezioni e malattie da HIV e trasmissione sessuale anche mediante l'individuazione di specifiche risorse e linee di indirizzo;

p) adozione di iniziative di contrasto alle discriminazioni nei confronti delle persone affette da HIV, anche mediante campagne di sensibilizzazione.

Il comma 2 prevede che gli interventi previsti dal comma 1 siano definiti e specificati nel Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. È previsto inoltre che il Piano, predisposto dal Comitato tecnico sanitario, sia adottato con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il comma 3, prevede che il Piano, nel definire gli interventi di cui al comma 1, tenga in considerazione le caratteristiche e le necessità ed i bisogni specifici dei pazienti in età pediatrica e delle loro famiglie.

Il comma 4 fornisce la cornice normativa per l'organizzazione dei servizi per il trattamento adomocilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate. Esso prevede che le Regioni dettino indirizzi alle aziende sanitarie locali, per assicurare la funzionalità e l'adeguatezza dei servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate, finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase del ricovero, sia possibile la prosecuzione della cura presso il domicilio dei pazienti con l'obiettivo di garantire una buona qualità della vita correlata allo stato di salute. Il trattamento a domicilio è eseguito mediante il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), in accordo con le indicazioni terapeutiche e assistenziali fornite dalla struttura di ricovero per malattie infettive che ha in cura il paziente. Il servizio di cura domiciliare assicura la partecipazione all'assistenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, e la collaborazione, quando possibile, e in via residuale, del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali o di enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'assistenza e il trattamento possono essere attuati in forma residenziale o semiresidenziale presso centri idonei e residenze collettive o case alloggio, con il ricorso ai medesimi soggetti accreditati a tal fine. Le modalità di accreditamento e le forme di convenzione sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Con il medesimo decreto vengono definite le modalità di controllo sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema per monitorare le attività erogate e gli esiti di cura, la formazione e rotazione

Prot: RGS 0118116/2022

del personale addetto al controllo nonché l'apparato sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali sulla tipologia e la qualità delle prestazioni.

Il comma 5, attribuisce alle Regioni il compito di favorire ed assicurare la co-programmazione e realizzazione di strategie di prevenzione e screening per HIV e le infezioni sessualmente trasmesse su modello community-based. Tale strategie vengono implementate dagli enti del Terzo settore attivi nella prevenzione delle citate patologie in contesti non sanitari, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute. Tra esse è compresa l'attività di prevenzione, esecuzione e comunicazione dell'esito dei test rapidi di screening da parte di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie, adeguatamente formati, anche in collaborazione con le strutture del SSN.

Il comma 6, prevede che le regioni assicurino la presenza, almeno nei capoluoghi di provincia, di centri unitari per lo screening, la prevenzione e la cura gratuita dell'HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale, oltre che per la promozione della salute sessuale, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore.

Il comma 7 dispone che gli spazi per l'attività di ospedale diurno siano funzionalmente aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, equivalenti per fabbisogno e standard di personale. Nel caso in cui gli spazi per l'attività di ospedale diurno non siano stati istituiti, le aziende sanitarie locali realizzano, negli ospedali e nelle strutture ambulatoriali, posti di assistenza a ciclo diurno, collegati funzionalmente ai reparti per malattie infettive.

La disposizione di cui al comma 8, con riferimento all'adeguamento degli organici nelle singole Regioni e Province autonome, conferma quanto già stabilito dalla legge n. 135, ovvero viene data facoltà di realizzare l'adeguamento degli organici anche in reparti diversi da quelli di ricovero per malattie infettive, a condizione che gli stessi siano impegnati prevalentemente nell'assistenza ai casi di infezione da HIV e di AIDS.

Da ultimo il comma 9, prevede che al finanziamento degli interventi di cui alla legge in esame, si provveda con quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente e, ove necessario, con specifiche risorse vincolate allo scopo.

Valutazioni sull'impatto finanziario

In via preliminare si osserva che, poiché dal tenore letterale del menzionato comma 9, emerge che il finanziamento indicato e, cioè le quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente sia destinato a coprire gli oneri dell'intero provvedimento e non solo delle misure di cui all'articolo 1 in esame, potrebbe essere opportuno intervenire, anche mediante emendamento del Relatore, per collocare le disposizioni recate dal comma 9, nell'ambito dell'articolo 8 destinato a disciplinare le disposizioni finanziarie.

Prot: RGS 0118116/2022

Quanto, invece, al merito delle risorse finanziarie individuate ai fini della copertura degli interventi in esame, si osserva che la copertura è posta a carico di quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente (come già previsto dalla legge n. 135, le cui risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sono fatte salve dall'articolo 9) e, ove necessario, con specifici stanziamenti vincolati allo scopo (comma 9).

Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente, iscritto sul capitolo 2700 dello stato di previsione del MEF, presenta sulla base del bilancio vigente uno stanziamento di circa 7,36 miliardi di euro per l'anno 2022, di circa 8,36 miliardi di euro per l'anno 2023 e di circa 8,18 miliardi di euro per l'anno 2024 (cfr dati estrapolati dal dossier della Commissione bilancio della Camera)

Va a questo punto ricordato che dal 2015 (ai sensi dell'art. 1, comma 560, della legge n. 190 del 2014), le quote per il "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" sono confluite nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, e non sono ripartite tra le regioni e le province autonome con un riparto specifico, bensì con i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. In relazione ai finanziamenti, si rammenta che la vigente legge n. 135 ha autorizzato la costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonché negli IRCCS, *per un ammontare complessivo massimo 2.100 miliardi di lire, con priorità per le opere di ristrutturazione e con graduale realizzazione delle nuove costruzioni. In relazione al personale dedicato, la legge n.135 ha disposto l'assunzione di personale medico e infermieristico a completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie infettive e dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia, e del personale laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori negli ospedali, nonché nelle cliniche ed istituti universitari, per una spesa complessiva annua 120 miliardi di lire, a regime, e 80 miliardi di lire per il 1990. Infine, la legge n. 135 ha anche disposto il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua 38 miliardi di lire a regime e 20 miliardi di lire per il 1990, (cfr dossier n. 438/1 della Camera dei Deputati).*

Inoltre, il comma 690 della legge di bilancio per il 2022, come noto, per le finalità di della legge 5 giugno 1990, n. 135, ha autorizzato la spesa massima di ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2022.

Sulla base degli elementi valutativi sopra resi, per quanto attiene alla copertura finanziaria, si osserva che per le misure previste dall'articolo 1 – peraltro in buona sostanza già disciplinate dall'art. 1 della legge n. 135 - si provvede nell'ambito e nel

Prot: RGS 0118116/2022

rispetto dei limiti delle risorse sopra indicate, al pari degli interventi previsti dalla legge n. 135 del 1990.

Da ultimo, in coerenza a quanto sopra indicato, potrebbe essere utile, mediante emendamento del Relatore intervenire per prevedere, che le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui al comma 9, sono le quelle già destinate a coprire gli interventi della legge n. 135 del 1990.

L'articolo 2 rubricato *Interventi di screening e prevenzione contro l'HPV*, garantisce programmi di screening oncologici gratuiti allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da Human Papilloma Virus (HPV) mediante attività di prevenzione e cura, e fa salvo quanto disposto dal DPCM 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Il citato DPCM ha confermato, fra le prestazioni a carico del SSN, la vaccinazione anti-HPV, offerta gratuitamente e attivamente già a partire dal 2007-2008, alle bambine nel dodicesimo anno di vita (undici anni compiuti). Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 ha successivamente introdotto la vaccinazione gratuita anche per imaschi a partire dalla coorte dei nati nel 2006. Dal 2017 pertanto, il vaccino contro il papilloma virus è offerto gratuitamente a tutti i soggetti, femmine e maschi nel corso del dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti). A questo proposito il comma 3 dell'articolo in commento, al fine di raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale anti-HPV definiti nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2017-2019, pari al 95% di copertura per i ragazzi e le ragazze nel dodicesimo anno di vita, intende promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione sul Papillomavirus e sulle opportunità di prevenzione dei tumori HPV-correlati soprattutto in ambito scolastico. Per tale finalità, è previsto che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e nel rispetto dell'autonomia scolastica, favorisca l'inserimento, tra gli indirizzi della programmazione annuale delle scuole secondarie di I e II grado, di progetti volti a una più adeguata formazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulla prevenzione dei relativi tumori.

Valutazioni sull'impatto finanziario

I programmi di screening oncologico organizzati per il tumore della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, rivolti alle persone appartenenti alle fasce di età considerate a maggior rischio, sono offerti quali Livelli essenziali di assistenza (LEA) sin dal 2001 (DPCM 29 novembre 2001) e come tali confermati dal DPCM 12 gennaio 2017, che ha aggiornato e sostituito il precedente Decreto, nell'ambito del Livello Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica – area F.

Prot: RGS 0118116/2022

Pertanto, l'intervento normativo, nel prevedere con disposizioni di rango primario, nuove modalità attuative dei programmi di screening non determina, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3, *Presa in carico di minorenni affetti da infezioni da HIV o da sindrome da AIDS e delle loro famiglie* impegna i servizi sanitari regionali ad individuare presso ogni regione e provincia autonoma, un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie.

Per la definizione della presa in carico dei minorenni affetti da HIV e da AIDS, la proposta normativa in esame, prevede quanto segue:

- intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la definizione dei requisiti delle strutture dedicate alla cura dei minorenni e dei criteri per l'adeguamento dell'organico pediatrico;

- decreto recante specifiche linee guida sull'utilizzo della terapia antiretrovirale e sulla gestione diagnostico-clinica dei minorenni affetti da infezione da HIV o da AIDS, distinguendo tra neonati, bambini e adolescenti. Le linee guida devono indicare anche i servizi per il trattamento a domicilio dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle eventuali patologie correlate;

- ulteriore decreto recante linee guida per l'accoglienza dei minorenni con malattie infettive o sospette di esserlo esclusivamente in aree pediatriche dedicate, adatte all'assistenza specifica e ai bisogni del

minore e dotate di personale medico e infermieristico pediatrico con specifiche competenze infettivologiche;

- istituzione, con decreto, dell'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche e definizione dei compiti a questo affidati.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, il comma 2 rinvia al Ministro della salute, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di stabilire i requisiti delle strutture dedicate alla cura dei minorenni affetti da HIV e da AIDS e i criteri per l'adeguamento dell'organico pediatrico, sia medico sia infermieristico, ad esse assegnato, assicurando la presenza di un'équipe multidisciplinare in ambito pediatrico che comprenda anche uno psicologo.

Inoltre, ai sensi del comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana specifiche linee guida sull'utilizzo della terapia antiretrovirale e sulla gestione diagnostico-clinica dei minorenni affetti da infezione da HIV o da AIDS, distinguendo tra neonati, bambini e adolescenti. Le linee guida devono

Prot: RGS 0118116/2022

indicare anche i servizi per il trattamento a domicilio dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle eventuali patologie correlate.

Il comma 4 fornisce indicazioni sul trattamento a domicilio del minorenne affetto da HIV o da AIDS, chiarendo che il pediatra di libera scelta (PLS) deve collaborare e coordinarsi con il centro regionale pediatrico di riferimento che ha in cura il paziente nonché con i servizi sanitari e sociosanitari territoriali.

Il comma 5 impegna i Ministeri della salute, dell'università e della ricerca, nonché le Regioni e le Province autonome, a promuovere - nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - progetti di ricerca indipendenti per lo studio dell'infezione da HIV e da AIDS nei minorenni.

Il comma 6 istituisce, con decreto del Ministro della salute, l'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche e ne definisce i compiti. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

Il comma 7 istituisce, presso il Ministero della salute, il registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria. Con regolamento (da adottare ex articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, ovvero adozione di un DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta), su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i dati che possono essere raccolti nel registro, le modalità relative al loro trattamento nonché le ulteriori disposizioni attuative utili all'istituzione del registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria.

Infine, il comma 8 demanda ad un decreto del Ministero della salute, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, l'individuazione di linee guida per l'accoglienza dei minorenni con malattie infettive o sospette di esserlo esclusivamente in aree pediatriche dedicate, adatte all'assistenza specifica e ai bisogni del minore e dotate di personale medico e infermieristico pediatrico con specifiche competenze infettivologiche.

Valutazioni sull'impatto finanziario

Il comma 1 interviene in attuazione del Piano nazionale della prevenzione 2020/2025 e al fine di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV o da AIDS tra i minorenni

Prot: RGS 0118116/2022

e le loro famiglie, prevede che i servizi sanitari regionali devono individuare presso ogni regione, un centro pediatrico di riferimento.

Al riguardo, si osserva che la misura si attua mediante l'individuazione nell'ambito delle strutture già esistente, pertanto, l'intervento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A conferma di quanto sopra, si segnala che il più volte citato DPCM del 2017, con riguardo alle prestazioni sanitarie in materia, mediante l'art. 57 garantisce alle persone con infezioni da HIV/AIDS le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ospedaliere, ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali previste dalla medesima legge e dal Progetto obiettivo AIDS dell'8 marzo 2000.

Il comma 5 impegna alcune amministrazioni a promuovere progetti di ricerca indipendenti per lo studio dell'infezione da HIV e da AIDS nei minorenni.

Al riguardo, si precisa che la misura si attua nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La promozione dei predetti progetti può essere programmata esclusivamente sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

Il comma 6 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche e ne definisce i relativi compiti. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

I componenti del predetto Osservatorio non percepiscono gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per il funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 istituisce, presso il Ministero della salute, il registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria che verrà implementato nella struttura amministrativa con le risorse già disponibili. Pertanto, non è suscettibile di determinare effetti di carattere finanziario.

Infine, il comma 8 prevede l'individuazione di linee guida per l'accoglienza dei minorenni con malattie infettive o sospette di esserlo esclusivamente in aree pediatriche dedicate. Si tratta di disposizione neutra dal punto di vista finanziario.

Prot: RGS 0118116/2022

L'articolo 4, rubricato “Norme in materia di personale, di formazione e di aggiornamento”. La disposizione reca previsioni in materia di personale, stabilendo che si provveda mediante le procedure concorsuali di cui al D.Lgs n. 165/2001 al mantenimento dei livelli di dotazione organica adeguati alle esigenze di cura e alla copertura di posti vacanti di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nelle strutture ambulatoriali, nelle strutture di continuità assistenziale funzionalmente connesse e nei laboratori. In caso di emergenze sanitarie di carattere infettivo, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere a selezioni pubbliche integrative straordinarie, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Per quanto riguarda i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, il comma 2 impegna le aziende sanitarie locali ad organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i professionisti sanitari sui temi oggetto del provvedimento in esame nell'ambito del Programma nazionale ECM (Educazione continua in medicina). I corsi di formazione e di aggiornamento sono altresì garantiti al personale sanitario e socio sanitario, ospedaliero e territoriale anche se non operante nei reparti ospedalieri per malattie infettive o per il trattamento di pazienti con HIV o AIDS. Il comma 2-bis precisa che le regioni predispongono corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del Terzo settore non appartenenti alle professioni sanitarie, anche in collaborazione con le strutture del SSN, con le università e con gli stessi enti del Terzo settore, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Valutazioni sull'impatto finanziario

La disposizione prevede l'indizione di procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché selezioni pubbliche integrative straordinarie per il potenziamento del personale.

La norma ha natura interpretativa e pertanto il reclutamento del personale sanitario avviene sulla base dell'attuale disciplina, nell'ambito dei vincoli di spesa vigenti.

In relazione al comma 2-bis, si precisa che l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento rientra nell'ambito della competenza istituzionali delle Regioni e, pertanto, tali attività si svolgono senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5, rubricato “Accertamento dell'infezione da HIV”, introduce al comma 5 il libero accesso per minori a partire dal compimento dei 14 anni (nel Testo originario al compimento del sedicesimo anno di età) ai test diagnostici per l'accertamento dell'infezione da HIV senza il consenso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale.

Prot: RGS 0118116/2022

Il comma 1, prevede che il Ministero della salute e le regioni ad assicurino che in ogni capoluogo di provincia sia garantito almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV.

Il comma 2 prevede l'obbligo per gli operatori sanitari che, nell'esercizio della loro professione, vengono a conoscenza di un caso di infezione da HIV, con o senza AIDS, di adottare tutte le misure necessarie per la tutela della riservatezza della persona assistita, come peraltro previsto per le altre patologie croniche. Il comma 3 unifica il sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS, mantenendo le garanzie di tutela della riservatezza dei dati personali.

In materia di consenso informato e non discriminazione, i commi 4, 5, 6 e 7 confermano quanto disposto in materia dalla legge n. 135, e cioè :- espressione del consenso consapevole per tutte le analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV, salvo che per motivi di necessità clinica, nell'interesse di un soggetto impossibilitato a prestare il consenso; possibilità di effettuare analisi per l'accertamento dell'infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di identificazione delle persone interessate;- comunicazione dei risultati di esami diagnostici per l'accertamento dell'infezione da HIV soltanto al diretto interessato; non discriminazione, in nessun caso, dei soggetti con accertata infezione da HIV, in particolare per lo svolgimento di attività scolastiche, formative e sportive, per l'accesso e per il mantenimento di posti di lavoro, per l'accesso al credito e alle coperture assicurative.

Valutazioni sull'impatto finanziario

La disposizione introduce la possibilità per i minori, dopo il compimento dei 14 anni di età, di effettuare test diagnostici per l'accertamento delle infezioni da HIV senza il consenso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale.

La norma regola la procedura per la comunicazione al minore dei risultati dell'esame diagnostico, garantendo assistenza e riservatezza all'assistito.

La disposizione, inoltre, prevede l'obbligo per le regioni e per il Ministero della salute di garantire un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV in ogni capoluogo di provincia. La misura si attua con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

La disposizione, pertanto, presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6, rubricato "*Divieti a carico dei datori di lavoro*" riproduce alla lettera il contenuto dell'art. 6 della legge n. 135, in particolare stabilisce:

Prot: RGS 0118116/2022

- le sanzioni previste dall'art. 38 della legge n. 300 del 1970 per la violazione di tale divieto.

- il divieto per i datori di lavoro pubblici e privati di svolgere indagini volte ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Valutazioni sull'impatto finanziario

La disposizione conferma quanto disposto dalla legge n. 135 del 1990 ed è finalizzata alla tutela della riservatezza dei dati sanitari, vietando ai datori di lavoro pubblici e privati di svolgere accertamenti sullo stato di sieropositività, anche nella fase preselettiva o preassuntiva.

Trattandosi di disposizione di natura ordinamentale, non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7, rubricato “Comitato tecnico sanitario, sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale”, istituisce presso il Ministero della salute, unificando le preesistenti Sezioni del Comitato tecnico scientifico, la Sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

Come noto, a legislazione vigente, l'art. 8 della legge n. 135 disciplina il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS.

Tale organo è stato successivamente soppresso dall'art. 1, comma 21, della legge n. 537 del 1993.

Le funzioni svolte dal Comitato, sono state attribuite al Ministro della sanità ai sensi dall'art. 8 del D.P.R. n. 373 del 1994 che le ha trasferite al Comitato tecnico sanitario, istituito dal D.P.R. n. 44 del 2013.

In particolare, tali funzioni sono state assegnate alla Sezione per la lotta contro l'AIDS e alla Sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS.

Ai sensi del comma 2, la sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario collabora all'attuazione del Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale e indica le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni dell'epidemia da HIV, anche attraverso il raccordo costante con le Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale istituite dalle regioni, ai sensi del successivo comma 3, per garantire la migliore attuazione del Piano nazionale di interventi (di cui all'articolo 1, comma 2).

Prot: RGS 0118116/2022

Infine il comma 4 impegna il Governo a presentare annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento in esame e del Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le IST di cui all'articolo 1. Nella relazione il Governo dà altresì conto della diffusione da HIV, da AIDS e da infezioni e malattie a trasmissione sessuale tra i minori e della loro presa in carico da parte delle strutture sociosanitarie preposte.

Valutazioni sull'impatto finanziario

Si osserva che la disposizione ha unificato le preesistenti Sezioni del Comitato tecnico scientifico, istituendo la Sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

L'unificazione delle due sezioni, con relativa riduzione del numero totale dei componenti, comporta il contenimento delle spese di funzionamento dell'organo collegiale.

La misura si attua con le risorse già stanziare per il funzionamento delle due Sezioni, trattandosi di una mera riorganizzazione di strutture già esistenti.

L'articolo 8, reca le disposizioni finanziarie, al riguardo si ribadisce che le fonti di finanziamento ivi proposte, e segnatamente quelle di cui alla lett. a) e b) rispettivamente le risorse di cui all'art. 1, comma 690 della legge 234 del 2021, pari a 3 milioni di euro e le risorse di cui all'art. 9, comma 2, della presente proposta, riconducibili alla più volte citata legge n. 135 del 1990, nonché le risorse di cui alla lett. c) pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si ritengono adeguate a garantire la copertura finanziaria delle misure previste dalla presente proposta, atteso che, come già indicato nei commenti dell'articolo 1, le stesse saranno realizzate nei limiti delle risorse allo scopo stanziare.

L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore del provvedimento in esame il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 e abb.

RELAZIONE TECNICA

MEF - RGS - Prot. 132411 del 25/05/2022 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO III

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. nr.
Rif. Prot. Entrata nr. 104566/2022
Allegati:
Risposta a Nota del:

Sede

OGGETTO: Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura (Nuovo testo C. 2049, C. 2930, C. 2992 e C. 3509). *Relazione tecnica.*

Si fa riferimento alla relazione tecnica di accompagnamento del provvedimento in oggetto, nel nuovo testo unificato come risultante dagli emendamenti approvati, pervenuta per le vie brevi in data 15 maggio 2022. Al riguardo, per quanto di competenza si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al testo, si richiamano le osservazioni formulate con la nota RGS prot. n. 14364 del 26 gennaio 2022 che permangono valide, in quanto la relazione tecnica non dà contezza della congruità degli oneri di ogni singola disposizione e del provvedimento nella sua interezza.

In ordine ai singoli articoli si rappresenta quanto segue.

Articolo 1 (Oggetto e finalità).

Si stabiliscono le finalità delle disposizioni contenute nella proposta normativa che, nell'ambito del più generale obiettivo di promozione del lavoro femminile definito dalla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, in attuazione delle normative e degli indirizzi dell'Unione europea, reca disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle aree rurali e marginali, costiere, lacuali e fluviali, prevedendo interventi che garantiscano, tra l'altro, la

valorizzazione delle competenze e delle professionalità delle donne, il diritto alla maternità, i servizi di assistenza, l'accesso al credito, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore. Si prevedono altresì disposizioni per contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché per monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel medesimo settore.

Per dette finalità con decreto sono recepite le norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un'attività autonoma.

Al riguardo, nel far presente che la disposizione è di natura ordinamentale e che pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica come asserito nella RT, si rileva che sia il provvedimento che la relazione d'accompagnamento non chiariscono la tipologia di decreto che si intende emanare per recepire le norme di cui alla citata direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, il soggetto competente ad emanarlo e i termini entro i quali il decreto medesimo deve essere emanato.

Articolo 2 (Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura).

Si prevede la redazione, con cadenza triennale, di un Piano nazionale di interventi, redatto sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali, finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di vari interventi, tra i quali ad esempio, l'attivazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico (lett. h), la promozione per l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultra larga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per le imprese agricole femminili che utilizzano infrastrutture digitali (lett.m), la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare (lett. d), potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale (lett. g), il rafforzamento dei servizi di assistenza sanitaria anche attraverso la realizzazione di strutture agro sanitarie (lett. i), l'incentivazione dell'aggregazione dell'offerta agricola anche con la creazione di reti di imprese femminili (lett. o), l'istituzione di borse di studio (lett.r),

Al riguardo, nel ribadire preliminarmente la difformità tra la rubrica dell'articolo che prevede il piano nazionale annuale e il comma 1 del medesimo, che prevede la redazione del citato piano di interventi con cadenza triennale, già segnalata con le note sopra menzionate, si rappresenta la necessità dell'integrazione della relazione tecnica che si limita a descrivere il contenuto dell'articolo stesso. E', pertanto, necessario, che siano forniti elementi di dettaglio in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dalle singole disposizioni e dai singoli interventi che si intendono

*attuare al fine di valutare la congruità degli oneri con lo stanziamento previsto al comma 4 per l'attuazione del piano medesimo pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 oltre che ai fini della relativa copertura finanziaria. Stante quanto premesso si esprime **parere contrario**.*

In ordine agli aspetti fiscali, si fa rinvio al Dipartimento delle finanze.

In ordine alla cumulabilità delle risorse erogate per il finanziamento del Piano con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale nonché alla possibilità che tali risorse possano essere integrate con quelle destinate all'attuazione delle misure previste dalle priorità del Piano strategico nazionale, dei fondi della politica agricola comune e del FEAMP, si rinvia al Dipartimento delle politiche europee.

Per l'istituzione delle borse di studio si rinvia alle valutazioni del MUR.

Si segnala, infine, un refuso all'articolo 2, comma 2, lettera i), laddove è indicata la legge 18 agosto 2015, n. 24, in luogo della legge 18 agosto 2015, n. 141.

Articolo 3 (Ufficio per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura).

Il **comma 1** prevede l'istituzione dell'Ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante l'emanazione di un decreto ministeriale.

Il **comma 2** dispone che l'Ufficio coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici delle regioni e delle province, e si avvale della collaborazione dell'ISMEA e del CREA.

Il **comma 4** dispone che l'Ufficio, sempre in collaborazione con il CREA e l'ISMEA, predisponde un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile, che viene trasmesso al Parlamento ed alle regioni.

Il **comma 5** dispone che per l'attività dell'ufficio di cui al comma 1 è stanziata una somma pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Al riguardo, con riferimento all'istituzione mediante l'emanazione di apposito decreto ministeriale, di un ufficio dirigenziale di livello non generale presso il MIPAAF, si fa presente la proposta non risulta in linea con il disposto di cui all'articolo 2, comma 10-bis, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, in base al quale "il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario".

Si rappresenta, inoltre, che la RT acquisita specifica che non si rilevano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica oltre a quelli espressamente previsti dalla disposizione e per i quali è stata indicata la copertura. Tuttavia, anche tenuto conto delle molteplici funzioni indicate dalla lett. a) alla lett. h) del richiamato comma, la medesima relazione non fornisce elementi in merito al contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale che sarebbe chiamato a prestare la propria attività lavorativa presso l'istituendo Ufficio, né reca dettaglio dell'aspetto retributivo sia fisso che accessorio da corrispondere al predetto personale.

Si evidenzia, altresì, la mancanza di indicazioni circa le modalità di reclutamento del medesimo. La proposta negli attuali termini resterebbe pertanto priva di efficacia.

Si fa presente, inoltre, che la proposta determina oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria per spese di personale considerato che l'attuale formulazione del comma 5, che quantifica oneri per euro 300.000 a decorrere dall'anno 2022, e il tenore della relazione tecnica, sembrano far riferimento esclusivamente a spese di funzionamento. Di tali oneri di funzionamento, in ogni caso, nella RT andrebbero forniti elementi di dettaglio che consentano di valutarne la congruità anche ai fini della copertura.

Inoltre, detto ufficio oltre a svolgere una serie di compiti indicati nell'articolo in esame, ai sensi del terzo comma dell'art 2 del provvedimento di cui trattasi è deputato alla predisposizione del Piano di cui al medesimo articolo 2, mentre tra le funzioni attribuite al medesimo ufficio risulta alla lettera f) dell'art.3 il semplice contributo alla redazione del Piano nazionale annuale di cui all'art 2. Pertanto, il testo deve essere opportunamente coordinato.

Con riferimento alla previsione di cui al comma 2, relativa all'avvalimento da parte del già menzionato ufficio della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), si ritiene che detto avvalimento sia suscettibile di determinare oneri che non sono quantificati e a fronte dei quali non è prevista la relativa copertura finanziaria. Al riguardo si ritiene che la RT debba essere opportunamente integrata dimostrando che gli eventuali oneri siano compresi nell'importo di 300.000 euro annui a decorrere dal 2022 di cui al comma 5 dell'articolo in esame o se invece è necessario integrare il testo con l'indicazione dei relativi oneri indicandone la copertura finanziaria dimostrando in ogni caso la congruità degli stessi nella RT.

Infine, si fa presente che al nuovo ufficio sono attribuite, tra l'altro, le competenze dell'Osservatorio nazionale dell'imprenditoria femminile di cui al DM 13 ottobre 1997, di cui non si prevede la soppressione, con il rischio di una duplicazione di competenze e con una diversa modalità di svolgimento delle stesse. Infatti in considerazione, tra l'altro, che l'osservatorio prevede al proprio interno la presenza di esperti di comprovata esperienza, rappresentanti oltre che del MIPAAF anche

del MLPS, del MISE, della CIA, della Coldiretti, della Confagricoltura, della Copagri, dell'ISTAT, e di sei rappresentanti - di cui tre titolari e tre supplenti - delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, si reputa necessario coordinare le disposizioni ritenendo che l'istituendo ufficio non possa sostituire le diverse competenze previste nell'ambito dell'Osservatorio.

Per tali ragioni si esprime **parere contrario**. Si rinvia comunque anche alle valutazioni del Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 4 (Disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura).

Il comma 1 modifica le disposizioni di cui al decreto legislativo 185 del 2000, estendendo i finanziamenti previsti per le iniziative indicate dallo stesso, non solo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, ma anche per quella femminile.

Al riguardo, si rappresenta che il riferimento al comma 1 dell'articolo 4 del citato d.lgs. 185 del 2000 risulta errato.

Il successivo comma 2, modifica il comma 3 dell'articolo 29 del decreto- legge n. 34 del 2019, prevedendo che per garantire la piena accessibilità agli interventi per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali procede con propri decreti alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza in base ai criteri di cui al comma 4 dell'art 29 del DL 34 del 2019, allo scopo di favorire la costituzione di imprese nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, in particolare a conduzione femminile.

Al riguardo, si fa presente che il comma 4 dell'art 29 del DL 34 del 2019, citato nella disposizione, fa riferimento anche alle aree di crisi industriale. Pertanto, si ritiene che la RT debba essere maggiormente dettagliata facendo comprendere la correlazione tra le attività agricole e le aree industriali. Si ritiene che per il settore agricolo debbano essere individuati specifici criteri.

La disposizione in esame prevede, altresì, l'istituzione di un Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate a iniziative e percorsi di aggregazione imprenditoriale femminile agricola, compresa la costituzione di reti di imprese agricole femminili. Per le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, la norma rimanda all'adozione di un

regolamento da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

Per i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal comma 1, restano salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 185 del 2000, il quale prevede l'emanazione di uno o più regolamenti da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, si ritiene che la RT debba essere opportunamente integrata dimostrando la congruità dei relativi oneri.

Articolo 5 (Disposizioni per l'attuazione del principio della parità di genere).

Si prevede la modifica del DPR 251 del 2012, dell'art 53 della legge 128 del 1998, dell'art 41 della legge 238 del 2016 nonché dell'art 2 della legge 154 del 2016 relativi alla parità di genere per l'accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni e nei consorzi di tutela.

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento del tesoro.

Articolo 6 (Istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura).

La disposizione istituisce la Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, in occasione della quale sono promossi eventi e iniziative, anche a livello regionale, destinati ai cittadini e in particolare al mondo della scuola, allo scopo di far conoscere le attività, le esperienze e le professionalità acquisite dalle donne in agricoltura. La relazione tecnica asserisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che gli eventi e le iniziative di cui al comma 2 dell'articolo in esame, possono essere svolti dalle Amministrazioni statali e regionali nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si chiede un'integrazione della relazione tecnica con l'indicazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente, da destinare allo scopo, in mancanza della quale non può che esprimersi parere contrario.

Articolo 7 (Disciplina della qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura).

La disposizione prevede che, al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica, sia riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-bis del codice

civile, la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura, salvo che sia configurabile un diverso rapporto.

Al riguardo, si fa rinvio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 8 (Rifinanziamento del fondo rotativo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura): la norma sostituisce il comma 505 della L. 160/2019 aumentando da 300.000 euro a 500.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, l'ammontare dei mutui concessi a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Inoltre, prevede un rifinanziamento del fondo rotativo di cui al comma 506 dell'art.1 della legge 160 del 2019, in misura pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2022. Per la copertura finanziaria, la RT specifica che si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, come previsto dall'art. 10.

Al riguardo, si rappresenta che la RT deve essere opportunamente integrata dimostrando la congruità degli oneri previsti nella disposizione. Si fa, inoltre, presente che la proposta va coordinata con l'art. 1 comma 524 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) che ha previsto il rifinanziamento per 5 milioni di euro per l'anno 2022 del medesimo fondo.

Infine, si chiede che la RT chiarisca il funzionamento del fondo rotativo che si intende rifinanziare a regime in considerazione che i fondi rotativi sono conti in cui le spese vengono periodicamente reintegrate, al fine di consentire l'effettuazione di spese future. Pertanto, non si comprende il rifinanziamento del fondo a decorrere dal 2022.

In ordine alla copertura finanziaria si rinvia a quanto esposto in seguito.

Articolo 10 (Copertura finanziaria)

La disposizione prevede che agli oneri del provvedimento pari a 42,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*Al riguardo, nel ribadire che dalla relazione tecnica non è possibile valutare né la congruità degli oneri di ogni singola disposizione né l'adeguatezza della relativa copertura finanziaria, si segnala che l'articolo è mal formulato e, in ogni caso, si esprime **parere contrario** in quanto l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, non presenta una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dall'iniziativa. Pertanto, andrebbe corrispondentemente ridotta la finalizzazione concernente "Interventi diversi", che è destinata, per interventi considerati prioritari per il Ministero medesimo.*

Si segnala che sia nell'articolo 10 che nella relazione tecnica risulta errato il riferimento alle annualità del bilancio triennale.

Infine, si rappresenta che la promozione dell'imprenditoria tra la popolazione femminile, senza esclusione di alcun settore dell'economia, è stata già oggetto di previsioni normative. La legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 97 a 103, infatti, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo a sostegno dell'impresa femminile, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Tale disposizione definisce un insieme di strumenti capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, l'assistenza all'attività imprenditoriale, uno specifico supporto alle start up ad elevato contenuto tecnologico, una diffusione alle azioni condotte a livello regionale.

In attuazione di tale previsione è stato allocato presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico apposito Fondo (Fondo a sostegno dell'impresa femminile) le cui risorse sono oggetto di ripartizione tra i diversi interventi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, che ne definisce le modalità di attuazione, pone i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni riconosciute e stabilisce le attività di monitoraggio e controllo.

I commi da 104 a 106 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedono l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Comitato Impresa Donna, con il compito di aggiornare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell'impresa; formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui

RELAZIONE TECNICA

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura (NUOVO TESTO C. 2049, C.2930, C.2992 e C. 3509)

La presente proposta di legge si compone di dieci articoli.

L'**articolo 1** (*Oggetto e finalità*) definisce le finalità delle disposizioni contenute nella proposta normativa, le quali hanno come obiettivo la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, nonché il contrasto alle disparità salariali e alle discriminazioni di genere del settore. Vengono previsti, altresì, interventi mirati a garantire la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne, il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al credito, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore. Il comma 2 prevede che, per le finalità di cui al comma 1, sono recepite con decreto le norme per l'attuazione della direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano una attività autonoma.

La disposizione ha carattere ordinamentale e come tale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** (*Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura*) dispone che, con cadenza triennale, viene redatto un Piano nazionale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali. Il comma 2 elenca una serie di interventi che il Piano nazionale realizza e finanzia, i quali sono finalizzati, tra l'altro, a favorire la creazione e l'attività delle imprese agricole a conduzione femminile, promuovere il ruolo femminile nell'agricoltura multifunzionale, sostenere le imprese e il lavoro femminile, tutelare la maternità e la genitorialità delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole, rafforzare i servizi di assistenza sanitaria e di cura nei territori rurali e costieri periferici, anche attraverso la realizzazione di strutture agrosanitarie, contrastare fenomeni di sfruttamento del lavoro femminile in agricoltura, riconoscere il ruolo del coniuge coadiuvante nella gestione delle imprese agricole a gestione familiare, nonché agevolare l'accesso al credito. Il comma 3 prevede che le modalità di adozione del Piano nazionale sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia, del lavoro e delle politiche sociali e del turismo.

Per l'attuazione del Piano nazionale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, la norma stanziava 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, come espressamente previsto dal successivo articolo 10. La norma precisa, altresì, che tali risorse sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale, e che possono essere integrate con quelle destinate all'attuazione delle misure previste dalle priorità del Piano strategico nazionale, i fondi della politica agricola comune e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Non si rilevano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica oltre a quelli espressamente previsti dalla disposizione e per i quali è stata indicata la copertura.

L'**articolo 3** (*Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura*) prevede l'istituzione dell'Ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale. Il comma 2 dispone che tale Ufficio coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici delle regioni e delle province, avvalendosi della collaborazione dell'ISMEA e del CREA. Oltre alla redazione del Piano nazionale, di cui all'articolo 2, la norma elenca ulteriori funzioni assegnate all'Ufficio, tra cui il monitoraggio dell'evoluzione dell'imprenditoria femminile, dell'attuazione e dell'efficacia delle misure in materia, previste dalla Politica agricola comune dalle norme nazionali e regionali e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché lo scambio di informazioni disponibili con i corrispondenti organismi regionali e dell'Unione europea. La norma prevede, al comma 4, che tale Ufficio predisponga un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile, da trasmettere al Parlamento ed alle regioni.

Per le attività svolte dall'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile la norma stanziava una somma pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, come espressamente previsto dall'articolo 10 del presente provvedimento.

Non si rilevano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica oltre a quelli espressamente previsti dalla disposizione e per i quali è stata indicata la copertura.

L'**articolo 4** (*Disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura*) al comma 1, modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, estendendo i finanziamenti previsti per le iniziative indicate dallo stesso, non solo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, ma anche per quella femminile. Il successivo comma 2, modifica il comma 3 dell'articolo 29 del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, prevedendo che per le finalità di cui al primo periodo del medesimo comma, ossia garantire la piena accessibilità agli interventi per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali procede con propri decreti alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, allo scopo

di favorire la costituzione di imprese nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, in particolare a conduzione femminile. La disposizione in esame prevede, altresì, l'istituzione di un Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate a iniziative e percorsi di aggregazione imprenditoriale femminile agricola, compresa la costituzione di reti di imprese agricole femminili. Per le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, la norma rimanda all'adozione di un regolamento da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

Per i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal comma 1, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 24 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il quale prevede l'emanazione di uno o più regolamenti da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto attiene all'istituzione del Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola, quantificata in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, come espressamente previsto dall'articolo 10 del presente provvedimento.

Non si rilevano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica oltre a quelli previsti dalla disposizione e per i quali è stata indicata la copertura.

L'articolo 5 (*Disposizioni per l'attuazione del principio della parità di genere*) detta disposizioni in materia di parità di genere. In particolare, in sede di rinnovo delle cariche degli enti strumentali agricoli e delle società non quotate in mercati regolamentati controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e operanti nel settore agricolo, la norma prevede che siano rispettati i criteri previsti in materia di pari opportunità, per il riparto degli amministratori da eleggere. A tal fine, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad emanare un proprio decreto. La disposizione prevede, inoltre, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assicuri l'applicazione del principio dell'equilibrio tra i sessi nelle nomine di propria competenza negli enti e negli organi da esso partecipati, nella scelta dei propri consulenti e dei componenti dei comitati di consulenza, di ricerca e di studio costituiti al suo interno, nonché in tutti gli organismi di monitoraggio e di partenariato. Infine, la norma prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame sono stabilite con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

La disposizione ha carattere ornamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 (*Istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura*) dispone che la Repubblica riconosce il 15 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, fatta coincidere in corrispondenza con la Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007.

Il comma 2 prevede la promozione di eventi e iniziative, anche a livello regionale, finalizzati a far conoscere le attività, le esperienze e le professionalità acquisite dalle donne in agricoltura.

Gli eventi e le iniziative, di cui al comma 2 della presente disposizione, possono essere svolti dalle Amministrazioni statali e regionali nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica come espressamente previsto dal comma 4.

La disposizione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 7** (*Disciplina della qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura*) prevede che al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica è riconosciuta la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura, salvo che sia configurabile un diverso rapporto.

La disposizione ha carattere ornamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 8** (*Rifinanziamento del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura*) prevede il rifinanziamento del fondo rotativo istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 1, comma 506 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in misura pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione di tali risorse, il comma 4 del presente articolo prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 2 modifica le disposizioni previste dal comma 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aumentando l'attuale limite massimo per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici, portandolo da 300.000 euro a 500.000 euro per impresa, per la durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Per la copertura finanziaria dell'articolo in esame si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, come espressamente previsto dall'articolo 10 del presente provvedimento.

Non si rilevano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica oltre a quelli previsti dalla disposizione e per i quali è stata indicata la copertura.

L'**articolo 9** (*Clausola di salvaguardia*) ha carattere ordinamentale e come tale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 10** (*Copertura finanziaria*) indica la copertura finanziaria prevista per l'attuazione delle disposizioni contenute nella norma in esame, quantificata in 42.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del

programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il comma 2 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Non si rilevano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica oltre a quelli previsti dalla disposizione e per i quali è stata indicata la copertura.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo negativo

25/05/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

